

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori TRUZZI ed altri: Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2089)	161
PRESIDENTE	161, 163, 167, 168, 169, 170
BARDELLI	166
CACCHIOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	167
COCCO MARIA	163
ESPOSTO	165, 169
LOBIANCO	165, 166
MORA	166
PELLIZZARI	169
ROSINI, <i>Relatore</i>	166, 167, 169
SPONZIELLO	164
VINEIS	164, 168
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	170

Discussione della proposta di legge senatori Truzzi ed altri: Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2089); e, per connessione ex articolo 108, quinto comma del Regolamento, della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977 (doc. VII, n. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Truzzi, Zavattini, Foschi, Pegoraro, Pacini, Bonino e Fabbrì: « Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1978; e congiuntamente, ai sensi dell'articolo 108, quinto comma, del regolamento della Camera, della sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Prima di dare inizio alla discussione sulle proposte di legge in discussione desidero esternare al senatore Gino Cacchioli, recentemente nominato sottosegretario per

La seduta comincia alle 9,40.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

l'agricoltura e le foreste, il più vivo compiacimento ed un fervido augurio di buon lavoro.

Comunico alla Commissione che in merito alla proposta di legge n. 2089 la I Commissione affari costituzionali e la IV Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è a tutti nota, sin dall'inizio della legislatura, anche per essere stata più volte ribadita in questa sede, la necessità di definire una nuova normativa dei contratti agrari e la corrispondente volontà, parimenti affermata, del Governo e del Parlamento di provvedervi con adeguatezza e nel più breve tempo possibile.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del dicembre 1977 la necessità di un nuovo strumento legislativo in materia di affitto di fondi rustici ha però assunto i caratteri dell'estrema urgenza. Infatti, se è vero che la recente sentenza della Corte costituzionale non ha stravolto la struttura della legge n. 814 del 1973, così come la sentenza n. 155 del 1972 non stravolse la struttura della legge n. 11 del 1971, è parimenti evidente che la dichiarazione di incostituzionalità di talune norme relative al calcolo dei canoni d'affitto crea un vuoto legislativo foriero di conseguenze gravi e di situazioni di indeterminatezza non sottovalutabili.

Bastano queste brevi premesse per rendere logica l'attesa di una nuova legge che regolamenti in forma organica ed in armonia con la Costituzione questo tormentato capitolo della nostra vita produttiva e sociale. Ma la volontà politica, pur presente in Parlamento, tarda a coagularsi attorno ad un testo legislativo che verifichi la convergenza e il consenso delle parti politiche, così che all'attesa più sopra citata possa corrispondere con tempestività una adeguata risposta.

I lavori della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, pur regi-

strando di tanto in tanto significativi punti di accordo, non lasciano intravedere una positiva conclusione nell'immediato. Ecco perché, col dovuto senso di realismo, è stata presentata la proposta di legge sottoposta al nostro esame. Il senso dell'iniziativa è del tutto evidente, e farei torto alle loro intelligenze se mi dilungassi ad illustrarne tutte le finalità. Credo basti ancora ricordare che l'assenza di questa legge-ponte consentirebbe l'emergere delle tesi più disparate, quale quella che vorrebbe totalmente decadute le leggi n. 11 del 1971 e n. 814 del 1973 e quindi il campo dei contratti agrari regolamentabile sulla base delle precedenti legislazione e tradizione.

In modo analogo non ritengo si debba qui soggiacere alla tentazione di una lunga disamina sui caratteri di un moderno contratto d'affitto, in raffronto alle situazioni che si registrano negli Stati europei, poiché tale analisi più propriamente compete alla legge organica sui patti agrari in elaborazione presso la Commissione agricoltura del Senato. Basterà, quindi, per un corretto svolgimento dei nostri lavori, esaminare in dettaglio il testo di legge trasmessoci dal Senato ed a noi assegnato in sede legislativa per la sua approvazione.

L'articolo 1, che in origine esauriva la proposta di legge Truzzi, prevede che per l'annata 1977-1978, alle varie scadenze contrattuali e consuetudinarie, vengano corrisposte delle somme a titolo di acconto sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge n. 814 del 1973. Tali somme saranno soggette a conguaglio con l'entrata in vigore della legge sostitutiva delle norme dichiarate incostituzionali. Anche per le precedenti annate agrarie valgono, in via provvisoria, i pagamenti dei canoni effettuati con detto scopo.

Nel caso in cui le tabelle non fossero un dato di riferimento utilizzabile, il canone di affitto provvisorio da corrispondere in attesa del conguaglio dovrà essere pari a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma della legge n. 976 del 1939.

Di notevole rilievo è ancora il quarto comma, che ribadisce espressamente la validità degli accordi intercorsi tra le parti ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 circa la determinazione del canone.

È noto che in passato la dottrina ha espresso delle riserve sulla possibilità di perfezionare transazioni ai sensi di quella norma in materia di fissazione del canone, per cui riconoscere o ribadire qui la validità e la legittimità di quelle transazioni significa dilatare l'ambito di applicazione del citato articolo 23 e con essa favorire accordi pacifici e diretti fra proprietari e affittuari.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 1 prevede la sospensione della esecuzione delle sentenze che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti nelle tabelle di cui al primo comma, oppure all'abbandono dei fondi per morosità connessa al pagamento di tali canoni.

Per quanto concerne l'articolo 2, mi pare di poter osservare che la materia quivi disciplinata sia abbastanza estranea sia a quella trattata nell'articolo 1 sia alle finalità oggettive per le quali il provvedimento è stato concepito ed approvato.

In tale articolo si prevede infatti una nuova formulazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera a) del decreto n. 273 del 1947 sulla possibilità del proprietario coltivatore diretto di opporsi alla proroga legale di un contratto d'affitto o di mezzadria e di rientrare quindi nella disponibilità del fondo.

Critiche e perplessità nel merito, oltre che nel metodo, per l'aggiunta, la formazione ed i contenuti di questo articolo sono state avanzate anche nella discussione al Senato; ove, però, dopo alcune modifiche, esso è stato approvato unitamente all'articolo 3, il quale prescrive che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Proprio per una sollecita entrata in vigore della legge, invito i colleghi ad

esprimere i loro pareri e giudizi, al fine di concludere questo nostro dibattito con un voto favorevole alla proposta di legge Truzzi concernente il conguaglio del pagamento dei canoni d'affitto di fondo rustico per le annate agrarie 1977-1978 e precedenti, nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCO MARIA. Questa legge deve essere sollecitamente approvata, in quanto si deve porre senz'altro fine a tutti i conflitti verificatisi nelle campagne in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Penso non sia il caso di addentrarci nel merito della sentenza. Resta comunque il fatto che essa ha dato adito a tutta una serie di interpretazioni molto restrittive da parte di proprietari terrieri, che hanno colto l'occasione per tentare di estromettere gli affittuari, i mezzadri ed i coloni dalle terre di loro proprietà.

Noi riteniamo invece che la interpretazione della sentenza n. 153 debba essere compiuta in termini diversi; ed in ogni caso riteniamo che una risposta precisa alla sentenza stessa la possa dare in modo organico la nuova legge sui patti agrari attualmente in discussione al Senato, che ci auguriamo possa essere varata al più presto, in quanto vi è una forte attesa in questo senso da parte di tutti i lavoratori della campagna.

Sul merito del provvedimento in esame, personalmente avrei qualche preoccupazione per quanto riguarda il quarto comma dell'articolo 1, anche perché è facile constatare che attualmente il rilascio dei terreni agricoli viene richiesto dai proprietari in base a motivazioni pretestuose. Ritengo, pertanto, opportuno ampliare il concetto di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, aggiungendo il seguente comma: « Fino alla emanazione di nuove norme in materia di affitto dei fondi rustici, è sospesa l'esecuzione delle sentenze di rilascio dei fondi non passate in giudicato ».

Anche per quanto riguarda l'articolo 2 ho qualche preoccupazione, in quanto nella sua nuova formulazione la lettera a) della legge n. 273 non mi sembra in effetti maggiormente favorevole all'affittuario di quanto non lo fosse nella formulazione originaria. Infatti, il diritto di proroga in questo caso verrebbe ulteriormente ristretto e non esteso.

A parte queste considerazioni, sono favorevole alla legge nel suo complesso, auspicandone una rapida approvazione.

SPONZIELLO. Nel pieno rispetto delle vostre idee e del parere della Corte costituzionale, molto sommessamente esprimo il mio dissenso, perché sono convinto che ci si accinga ad emanare altre norme incostituzionali, la cui applicazione finirebbe sostanzialmente con il rendere inefficace la stessa sentenza n. 153, del 1977. La proposta di legge in esame prevede, infatti, che per l'annata in corso possano essere dati acconti sulla base delle tabelle annesse alla legge n. 184, ma stabilisce un diverso procedimento. Ciò fa sì che si conseguano effetti negativi e si vanifichi l'articolo 136 della Costituzione.

Mi si dirà che queste sono norme di carattere provvisorio. Ma, in tal caso, sarebbe meglio impegnarci per arrivare all'approvazione di una legge che rispetti in pieno la sentenza della Corte costituzionale e che non sia soggetta a critiche di illegittimità nei confronti dell'articolo 136 della Costituzione. Infatti le sentenze della Corte hanno efficacia immediata e non sono norme programmatiche.

Non dimentichiamo poi che, da quando è stata approvata la legge 11 febbraio 1971, n. 11 non c'è stato alcun contratto di affitto volontario.

Questi sono i motivi per i quali sono contrario al testo oggi in discussione.

VINEIS. Sono anch'io convinto della necessità di approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dal Senato, anche se sussistono alcune perplessità in ordine alla formulazione della legge e all'opportunità di pervenire, attraverso un unico provvedimento transitorio, alla re-

golamentazione di due aspetti non omogenei del problema dei rapporti nei contratti agrari.

Indubbiamente lo sforzo sarebbe stato da parte nostra più proficuo se ci fossimo impegnati a superare l'ultimo ostacolo che impedisce la celere approvazione della proposta di legge sui patti agrari, in esame al Senato, perché, se è vero che questo provvedimento parziale riguarda alcune materie che sono state oggetto di una sentenza della Corte costituzionale, è altrettanto vero che il vuoto legislativo che si è creato proprio in seguito a quella sentenza sopravvive per una serie di elementi, come, per esempio, il problema dei miglioramenti, della composizione delle commissioni provinciali, ecc. Tale vuoto lascia aperta una vasta problematica che solo un provvedimento organico avrebbe potuto consentire di recuperare in termini di certezza del diritto.

La provvisorietà della legge in esame è una carenza dal punto di vista della tecnica che il legislatore dovrebbe proporsi ogni volta che interviene, quando un organo non legislativo, come appunto è la Corte costituzionale, crea un vuoto nella legislazione vigente e rappresenta inoltre un grave ritardo dal punto di vista dell'efficacia dell'intervento perché crea elementi di conflittualità nelle campagne, che, invece, hanno bisogno di certezza del diritto.

Abbiamo in questi anni assistito ad un processo di vera e propria espropriazione da parte della magistratura nei confronti della volontà del legislatore per cui si è arrivati all'assurdo che il concetto di coltivatore diretto riferito al concedente è stato disancorato da qualsiasi concetto di impresa agraria e dallo stesso concetto di autonomia del lavoro come emerge da un grandissimo numero di sentenze della Cassazione.

La magistratura di merito si è subito uniformata a questa presa di posizione della Corte di cassazione senza, per giunta, considerare che gli effetti della provvisoria esecutorietà tanto largamente concessa a queste sentenze, provocano danni

economicamente rilevantissimi per gli agricoltori.

Nella legge in esame è stata opportunamente introdotta la norma per cui in determinati casi l'esecuzione delle sentenze è sospesa.

Non condivido le osservazioni della I Commissione affari costituzionali sul fatto che non si affermi nell'articolo 1 che la norma è transitoria; questo concetto è invece ripetuto più volte: laddove si dice che la norma riguarda soltanto l'annata agraria 1977-78 (primo comma) e laddove si parla di eventuali conguagli (secondo comma).

Quello che invece mi preoccupa è che all'articolo 2 si sia introdotto il principio per cui il rilascio del fondo può essere chiesto dal concedente che sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e per almeno due anni: non vorrei, cioè, che questo principio seguisse una « filosofia », da acquisire definitivamente, in contrasto con la norma che sta per essere approvata dal Senato: in quella sede, infatti, il problema di chi sia stato coltivatore diretto è stato superato nel senso di conciliare i diritti del conduttore coltivatore diretto e del proprietario che sia concedente dando preferenza a quelli del conduttore.

Quindi io credo — e lo dico con una certa rassegnazione — che si debba procedere urgentemente alla approvazione della proposta in esame, dando atto tuttavia che ciò non può significare pregiudizio per la linea portante del provvedimento in discussione al Senato che ci auguriamo possa essere approvato al più presto.

LOBIANCO. La improvvisa carenza normativa, determinatasi a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale, ha posto l'esigenza di un urgente provvedimento legislativo che assicuri congruità e disciplina in una situazione così importante sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello economico-sociale.

Il Senato ha portato avanti una iniziativa parlamentare, in relazione alla quale tutti i gruppi presenti in Commissione si sono trovati d'accordo nel dichiarare

l'opportunità, la necessità e l'urgenza di dare certezza e sicurezza nelle campagne. Ora la contestualità della trattazione della materia globalmente presa pone anche noi nella condizione di dover subito approvare la proposta di legge in discussione nel testo trasmessoci dal Senato, per dare quella certezza di cui parlavo e anche per un atto di fiducia nel lavoro che il Parlamento sta svolgendo per la determinazione di questo rapporto.

In definitiva il gruppo della democrazia cristiana, pur nutrendo delle preoccupazioni — che sono di carattere formale e non sostanziale —, ritiene di dover approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato. Consideriamo urgente tale approvazione perché alcuni proprietari hanno inviato diffide, considerando morosi anche gli affittuari che hanno pagato in misura superiore al dovuto.

Per quanto riguarda le preoccupazioni che sono state esposte (anche su alcuni organi di stampa), rilevo come la normativa dell'articolo 1 non fa un puro e semplice rinvio alla tabella dell'equo canone, bensì parla di acconti sulla base delle precedenti tabelle; e a tale proposito abbiamo anche dei precedenti legislativi in materia — basti ricordare l'iniziativa governativa dell'agosto e novembre 1972 a seguito di un'altra sentenza della Corte costituzionale —, per cui gli acconti si collegano agli eventuali conguagli da fare, sicché gli affitti che in pratica saranno applicati non si ricollegano alla vecchia tabella, ma ad un livello di equità che verrà stabilito con le future tabelle.

Alla base della nostra decisione deve esserci l'intenzione di applicare le norme della Costituzione per cui torno a sollecitare l'approvazione della proposta di legge Truzzi ed altri.

ESPOSTO. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Lobianco e al relatore. Dall'intervento dell'onorevole Maria Cocco è emersa una proposta relativa alla possibilità di introdurre alla fine dell'articolo 1 un comma del seguente tenore: « Fino alla emanazione di nuove norme in materia di affitto dei fondi rustici, è so-

spesa l'esecuzione delle sentenze di rilascio dei fondi non passate in giudicato». La necessità di questa disposizione appare evidente, ma la sua introduzione presuppone che vi sia unanimità nella Commissione.

Se tale condizione di unanimità non esiste, possiamo anche non insistere sulla nostra proposta, perché le osservazioni fatte dai colleghi Maria Cocco e Vineis ci riportano ai contenuti della nuova legge sul contratto agrario; legge che nasce dalla necessità, come abbiamo anche detto nell'esprimere il parere sullo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il 1978, di riequilibrare le posizioni nell'ambito dei rapporti contrattuali e di riportare definitivamente una situazione di serenità nelle campagne. Se, dunque, quella condizione di unanimità non esiste, noi possiamo rinunciare a presentare un emendamento consapevoli della necessità di giungere quanto prima alla approvazione del testo in discussione. Ma vorrei ascoltare in proposito il parere dell'onorevole Lobianco o del relatore.

LOBIANCO. Pur riconoscendo la validità delle preoccupazioni espresse, vorremmo pregare il gruppo comunista di non insistere su questo emendamento che, a nostro avviso, renderebbe nuovamente necessaria la consultazione della I Commissione affari costituzionali, con le implicazioni che ciò comporterebbe. D'altra parte esiste un chiaro impegno politico perché vada avanti al Senato l'iter della nuova legge sui contratti agrari; e sarà quella la sede in cui si potrà dissipare ogni dubbio.

BARDELLI. Non so se i colleghi abbiano letto con attenzione il parere espresso dalla IV Commissione giustizia, che in materia di esecutività o meno delle sentenze non passate in giudicato ha certamente più competenza della I Commissione affari costituzionali. Tale parere suggerisce l'opportunità di estendere la previsione della sospensione transitoria della esecutività delle sentenze non passate in giudicato contenuta nell'ultimo comma

dell'articolo 1 a tutte le sentenze di rilascio dei fondi, qualunque sia il motivo su cui si fondano. Di conseguenza non c'è bisogno, nel caso che venga introdotto un emendamento in tal senso, di chiedere il parere della IV Commissione, la quale, facendosi carico autonomamente del problema da noi sollevato, lo ha già espresso.

Desidero richiamare i colleghi ad una considerazione: abbiamo centinaia di aziende zootecniche (in provincia di Cremona, di Mantova, in Piemonte e altrove) efficienti, che nelle prossime settimane dovranno svendere tutto il bestiame, chiudere le stalle e andarsene lasciando la terra ad un proprietario, che è tutto fuorché imprenditore agricolo, il quale ha ottenuto l'esecutività della sentenza di rilascio dopo il giudizio di appello. Questi terreni vengono in genere condotti mediante il metodo contoterzista, con grave danno per l'economia del paese, proprio nel momento in cui ci apprestiamo a spendere centinaia di miliardi per sviluppare la zootecnia.

In attesa di nuove norme sull'affitto e accogliendo il parere della Commissione giustizia noi compiamo un atto nell'interesse del paese. La giusta preoccupazione circa il ritardo che si determinerebbe nell'approvazione della legge può essere superata, poiché il Senato potrebbe approvare il provvedimento in pochi giorni.

Invito pertanto i colleghi ad aderire alla proposta di introdurre l'emendamento illustrato.

MORA. Non ho che da ribadire la posizione del gruppo della democrazia cristiana per i motivi già esposti dall'onorevole Lobianco. Ripeto, comunque, che è nostro desiderio che la legge sia subito approvata e che rispetto al problema aperto dalla nota sentenza della Corte costituzionale la nostra posizione è estremamente chiara.

Se si potesse dire per le leggi quello che si dice per gli atteggiamenti, direi che questa è una legge emotiva, perché noi ci troviamo a legiferare in una situazione di emergenza secondo una scelta politica che

condividiamo, ma con una tecnica legislativa che, a titolo personale, non condivido.

L'articolo 2 non è altro che l'estrapolazione di una tematica che si basa su una insufficiente considerazione. Il collega Vineis ha sottolineato l'urgenza che nella campagna torni la certezza del diritto, ma chiedo cosa accadrà al momento di applicare il terzo comma dell'articolo 1, laddove si parla della contestazione giudiziaria da parte del locatore: accadrà che chi ha contestato per lettera sarà perduto, mentre chi è andato direttamente dall'avvocato sarà premiato.

È inutile che ci si chieda di fare un esame di coscienza, se la coscienza non è favorita da una legislazione chiara; e l'articolo 2 chiaro assolutamente non è, nemmeno quando pone come condizione l'essere, o l'essere stato, coltivatore diretto negli ultimi dieci anni, e l'aver esercitato per almeno due anni.

Anche se siamo d'accordo sulla sostanza, rimane pur sempre il problema del tipo di tecnica legislativa usato in questa circostanza che assolutamente non condivido.

Quanto alla proposta avanzata dall'onorevole Bardelli, potremmo anche essere d'accordo, tanto più che il Senato si accinge ad introdurre una norma di questo genere, anche se devo dire che l'esperienza giudiziaria della mia regione non è tragica come quella evidenziata dal collega Bardelli. Ho infatti contezza personale di pochissimi casi giunti all'approdo giudiziario in questi ultimi tempi. Non c'è un problema di questo tipo, ed anche se ci fosse gli strumenti legislativi che abbiamo saremmo in grado di tutelare le buone ragioni dei nostri coltivatori diretti. Tutto sommato la manifesta sfiducia in un giudice, che talvolta è costretto ad applicare leggi non sufficientemente organiche, mi sembra eccessiva.

Non sono un difensore dell'ordine giudiziario, ma non si può ridurre tutta la casistica a comportamenti uniformi da parte del legislatore dimenticando che vi sono determinati casi in cui è possibile una certa articolazione di comportamenti.

Come prima dicevo, siamo tutti d'accordo sulla situazione, però cerchiamo di porvi rimedio con una legge inadeguata, che toglie la certezza del diritto cui l'onorevole Vineis si è richiamato.

Concludendo, non ho nulla da eccepire sulla sostanza del provvedimento, ma piuttosto sulla tecnica legislativa che è stata usata, e soprattutto sull'inserimento spurio di un'altra modifica che nulla impediva si esaminasse con la stessa urgenza, ma in una sede diversa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROSINI, Relatore. L'onorevole Sponziello nel suo intervento ha sollevato tutta una serie di obiezioni a questa legge ed ha anche ritenuto di poter individuare due atteggiamenti diversi tra maggioranza e minoranza, ma credo che il successivo dibattito abbia ampiamente dimostrato come perplessità ed anche giudizi critici e dubbi siano abbondantemente condivisi da tutti i commissari intervenuti, che hanno esplicitato perplessità che, sia pure sfumate, si potevano ravvisare anche nella relazione introduttiva.

Credo che a questo punto, in relazione alla proposta dell'onorevole Maria Cocco, ci si ponga un'alternativa: o approvare la proposta di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato oppure rivedere completamente il testo con la conseguenza di un ulteriore ritardo nella sua approvazione.

Anch'io, come altri colleghi, mi sento a disagio di fronte ad alcune lacune e carenze presenti nel provvedimento, ma sono convinto che il male minore sia quello di approvare oggi il testo che abbiamo di fronte.

CACCHIOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ringrazio il Presidente per l'augurio che mi ha rivolto e spero di poter instaurare un rapporto costruttivo tra la Commissione ed il Governo.

Per quanto riguarda la proposta di legge che oggi è al nostro esame, mi limito a rapidissime considerazioni poiché già molte sono state espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito. Il provvedimento tende a fronteggiare al più presto, sia pure in via transitoria, il vuoto normativo che si è delineato in materia di determinazione dei canoni che gli affittuari dei fondi rustici sono tenuti a corrispondere ai locatori, in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 19 dicembre 1977, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 28 febbraio 1978.

Il provvedimento rappresenta un tentativo di evitare una dilatazione della conflittualità sul contenzioso tra le parti interessate all'impresa agricola.

Mi rendo perfettamente conto di alcune lacune presenti nel testo, che del resto sono state rilevate dai colleghi della Commissione agricoltura, affari costituzionali e giustizia; lacune che rendono necessaria una certa impostazione tecnico-giuridica formale più consona all'esigenza di una interpretazione più valida e positiva da parte della magistratura. In ordine poi al contenuto dell'articolo 1, non posso che esprimere a nome del Governo parere favorevole, mentre, per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che sarebbe stato più opportuno evitare l'inserimento di una norma che mal si colloca e mal si collega con l'articolo precedente e con il titolo stesso della proposta di legge. Si sarebbe potuta, dunque, trattare la materia in un disegno di legge successivo. Pertanto, secondo quanto ho già dichiarato al Senato, circa l'articolo 2 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per l'annata agraria 1977-78, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai

sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette a eventuale conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.

Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a esiguità di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato.

È sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni.

VINEIS. Nel corso della discussione sulle linee generali il collega Esposto ha ipotizzato la possibilità che la Commissione recepisca un emendamento all'articolo 1, che stabilisce la non esecutività delle sentenze non passate in giudicato che abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosità connessa al pagamento di detti canoni. Tale emendamento dovrebbe estendere la non esecutività a tutti i casi di escomio.

Noi ci rendiamo conto del dramma che vive la maggior parte dei coltivatori in Italia, i quali assistono non solo alla di-

spersione dei singoli patrimoni, ma alla distruzione dell'intero mondo contadino. A me sembra che la proposta dell'onorevole Esposito ci metterebbe nella condizione di poter salvaguardare i diritti di tutta questa gente.

Un secondo motivo di validità della proposta sta nel fatto che essa può essere un elemento di stimolo nell'esame della proposta di legge da parte del Senato.

È chiaro che nello stabilire la sospensione dell'esecuzione di tutte le sentenze che si pronunciano in materia agraria e che dispongono l'allontanamento del contadino dal fondo, con la sola eccezione della inadempienza della coltivazione nell'azienda, non intendiamo né possiamo difendere il contadino che dimostra una incapacità o una cattiva volontà nella conduzione del fondo.

PRESIDENTE. Se ho ben capito quanto detto dall'onorevole Esposito, il gruppo comunista insisterebbe nel presentare un emendamento solo nel caso che su di esso vi fosse l'unanimità della Commissione, ma l'onorevole Mora ed il relatore hanno già risposto nel senso di considerare quella posizione come una sollecitazione per la approvazione del provvedimento globale in discussione al Senato.

ESPOSTO. Desidero ribadire la obiettività e validità della nostra proposta, sia in relazione al parere espresso dalla Commissione giustizia sia per quanto ripetuto dal collega Vineis sia per le stesse affermazioni del collega Lobianco; non credo che le esperienze isolate dell'onorevole Mora possano essere prese come punto di riferimento.

ROSINI, *Relatore*. Non mi pare che sia stata quella la motivazione principale.

ESPOSTO. Lo so, comunque dobbiamo provvedere a fare delle leggi agrarie che diano certezza del diritto nel rapporto tra concedente e affittuario. Mi sembra, tuttavia, che non ci sia accordo per la presentazione dell'emendamento preannunciato dall'onorevole Maria Cocco e, pertanto

il gruppo comunista non insiste su tale proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiarati di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile se il concedente, o il locatore, dichiarati di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacità lavorativa all'uopo proporzionata; ».

Il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PELLIZZARI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Truzzi, Zavattini, Foschi, Pegoraro, Pacini, Bonino e Fabbri: « Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici » *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2089):

Presenti	31
Votanti	30
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amici, Bambi, Bardelli, Bonifazi, Bor-
tolani, Branciforti Rosanna, Campagnoli,
Cocco Maria, Dulbecco, Esposito, Gatti,
Giannini, Ianni, Lobianco, Marabini, Mar-
tino, Mora, Petrella, Pisoni, Rosini, Salva-
tore, Silvestri, Sponziello, Stella, Tassone,
Urso Salvatore, Vineis, Zambon, Zaniboni,
Zuech.

Si è astenuto:

Pellizzari.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO